
Sulla prevedibilità del danno da inadempienza colposa contrattuale

1. – La decisione rivendica l'autonomia del requisito della prevedibilità del danno (rispetto a quello concorrente della causalità) e riscopre il suo ruolo di «importante limite al risarcimento». Sulla scorta di un'autorevole corrente dottrinale, esso viene riferito alla determinazione del «quanto di danno» e non alla mera causa o alla serie causale, come ritenuto in passato da alcune decisioni.

La comprensione di queste conclusioni richiede un discorso approfondito.

Nel nostro sistema, il risarcimento del danno contrattuale, a differenza di quello aquiliano, è commisurato a ciò che poteva prevedersi al momento del sorgere dell'obbligazione, nel caso in cui dipenda da un'inadempienza colposa, invece che dolosa. L'art. 1225 c.c., salvo qualche modifica⁽¹⁾, sostanzialmente riprende l'art. 1150 del codice napoleonico e l'art. 1228 del codice del 1865.

Quale sia l'importanza del requisito della prevedibilità nel nostro ordinamento può essere avvertito da chiunque osservi che l'inadempienza deve presumersi come colposa, mentre quella dolosa va

Da «Il Foro italiano», 1990, I, p. 1946 e ss. e da «L'Espressione monetaria nella responsabilità civile», Cedam 1994.

Lo scritto annota la seguente massima:

CORTE DI CASSAZIONE, sez. II, 26.5.1989, n. 2555, Pres. Parisi, Est. Volpe, P.M. Visalli (Concl. conf.); Rosin c/ Morgante: «Va cassata la sentenza di merito che, nel determinare il risarcimento del danno da inadempimento colposo del debitore, abbia omissso di esaminare le circostanze incidenti, sotto il profilo della prevedibilità, sulla misura del danno risarcibile».

(1) Infatti, a differenza dei precedenti, l'art. 1225 c.c. non richiama anche «ciò che è stato previsto».

specificamente provata ⁽²⁾. Il danno contrattuale, in altri termini, sulla base della presunzione di cui si è detto, dovrebbe essere liquidato, in linea di massima, nel limite del prevedibile. Accade all'opposto, nella prassi, che esso venga risarcito nella totalità, senza che si ponga neppure il problema se esso dipende da colpa o da dolo, e se era o meno prevedibile: come se si trattasse, in genere, di danno da inadempienza dolosa.

Il requisito della prevedibilità appare in genere emarginato e nella migliore delle ipotesi viene inteso in modo assolutamente riduttivo: come testimonia, appunto, l'opinione che restringe la prevedibilità alla causa o alla serie causale ed esclude dal suo ambito il «quanto di danno», sul quale aspetto ci soffermeremo diffusamente più oltre.

La correzione di tiro, operata dalla decisione in epigrafe, appare, dunque, importante proprio perché riscopre l'importanza del limite della prevedibilità.

2. – È quanto mai opportuno domandarsi anzitutto come sia stato possibile e da cosa dipenda la marginalizzazione del requisito della prevedibilità nella prassi liquidatoria del danno contrattuale.

Ciò deve attribuirsi in primo luogo – a mio modo di vedere – all'influenza del dogma, dominante nella dottrina e nella giurisprudenza, secondo cui il nostro ordinamento perseguirebbe l'obiettivo dell'integrale risarcimento del danno ⁽³⁾. Ciò equivale a dimenticare che il nostro sistema è ispirato all'opposto principio dell'indennizzo del danno «entro determinati limiti» (artt. 1225, 1227, 2° comma, e 2056, 2° comma, c.c.). Si ricorda, a questo proposito, che non è risarcibile quella parte di danno che si sarebbe potuta evitare (art. 1227, 2° comma); che nel nostro caso è risarcibile solo il

(2) Ciò viene unanimemente desunto dagli artt. 1218 e 2697, 1° comma, c.c. In dottrina, tra gli altri: MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1954, III, § 114, p. 319; TRABUCCHI-CIAN, *Commentario breve al codice civile*, Padova, 1984, pp. 810 ss.; DE CUPIS, *Il danno*, Milano, 1966, p. 170; GIORGIANNI, *L'inadempimento*, Milano, 1975, p. 229. In giurisprudenza, ad es., Cass. 19 febbraio 1986, n. 1003, *Foro it.*, Rep. 1986, voce *Obbligazioni in genere*, n. 26; 9 luglio 1984, n. 4020, *id.*, Rep. 1984, voce *Contratto in genere*, n. 241.

(3) Tra le molte decisioni: Cass. 12 gennaio 1982, n. 132, *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Danni civili*, n. 152; 25 ottobre 1982, n. 5580, *ibid.*, n. 149.

danno che poteva prevedersi al momento del contratto (art. 1225); e che infine il lucro cessante deve essere liquidato «con equo apprezzamento delle circostanze del caso» (art. 2056, 2° comma).

Il postulato dell'integrale risarcimento del danno, pur essendo privo di qualsiasi base normativa, ha tuttavia condotto la nostra giurisprudenza a svilire codesti limiti e così a ridurre l'evitabilità ad un comportamento passivo di mera attesa, e non di attiva cooperazione, sino al rimpiazzo del bene, eventualmente possibile, ed a praticare l'equo apprezzamento delle circostanze del caso, nella liquidazione del lucro cessante, solo in via di eccezione, e non di norma.

Tale è anche il caso – come si è detto – del limite del prevedibile, di cui nella pratica non si tiene conto alcuno o che, nella migliore delle ipotesi, viene inteso in termini assolutamente riduttivi (4).

Questo modo di operare si risolve nel disapplicare l'art. 1225. A differenza di altri sistemi, che prevedono il risarcimento illimitato ed integrale del danno, tanto in caso di inadempienza colposa quanto dolosa (5), o, all'opposto, lo contemplan solo nel limite del prevedibile anche nell'ipotesi di inadempienza dolosa (6), il nostro ordinamento collega un risarcimento diverso secondo che si tratti dell'una o dell'altra ipotesi. In proposito è bene ricordare che la responsabilità nel limite del prevedibile, già contemplata dall'art. 1228 c.c. del 1865, è stata reintrodotta all'art. 1225 del nostro codice, dopo che era stato abbandonato il testo dell'art. 19 del progetto preliminare, che all'opposto codificava appunto il principio dell'integrale risarcimento del danno (7).

La svalutazione del limite del prevedibile deve in secondo luogo attribuirsi al rovesciamento di prospettiva in forza del quale si finisce per presumere il dolo, mentre dovrebbe essere provata la colpa. È comunemente ritenuto in dottrina che la colpa lata o con previ-

(4) Un esempio espressivo dell'orientamento di fatto dominante è offerto da Trib. Pisa 18 marzo 1983, *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Danni civili*, n. 46, secondo cui il prevedibile va inteso in senso assolutamente rigoroso e restrittivo; per un'interpretazione riduttiva dell'art. 1227 c.c., Cass. 6 agosto 1983, n. 5274, con note di VALCAVI e DI PAOLA, *id.*, 1984, I, pp. 2819.

(5) Così gli art. 249 c.c. germanico, 99 e 103 cod. obbligazioni svizzero.

(6) In questo senso è l'art. 74 della convenzione dell'Aja, 1° luglio 1964.

(7) Il cit., art. 19 del progetto preliminare, abbandonato dal nuovo codice, prevedeva «l'obbligo della reintegrazione nella situazione patrimoniale» in cui il danneggiato si sarebbe diversamente venuto a trovare.

sione dell'evento non debba parificarsi al dolo; sì che anche in tal caso deve rispettarsi il limite del prevedibile⁽⁸⁾. Senonché la direttiva viene messa in gran parte nel nulla dagli incerti confini tra dolo e colpa nell'inadempienza contrattuale. Ciò appare evidente laddove l'inadempienza dolosa viene intesa come quella che è accompagnata dalla consapevolezza della sua illiceità. Il dolo così descritto non sembra differenziarsi in modo apprezzabile dalla colpa lata o con previsione delle conseguenze dannose, sino a lasciar percepire l'assenza di una precisa demarcazione tra colpa e dolo. La coscienza dell'illiceità opera infatti sul piano della rappresentazione e non propriamente della volontà. È invero plausibile che l'inadempiente sia consapevole della contrarietà del suo comportamento rispetto al diritto e tuttavia la sua inadempienza può essere, in vario modo, giustificata, com'è il caso, ad esempio, di chi si trovi nell'impossibilità anche se quest'ultima fosse colpevole.

Il dolo deve – a mio modo di vedere – individuarsi nell'inadempienza intenzionale, che non può presumersi, ma deve essere provata. Solo l'inescusabilità dell'inadempienza può farla presumere dolosa⁽⁹⁾.

3. – Passiamo ora a vedere quale sia la motivazione per cui il danno da inadempienza colposa è risarcibile solo nel limite del prevedibile.

Non sembra dubitabile che il legislatore abbia qui considerato il risarcimento, entro tale limite, come la sanzione proporzionata alla minore gravità dell'inadempienza colposa, rispetto a quella dolosa⁽¹⁰⁾. Trattasi cioè di una scelta motivata di politica legislativa, non controvertibile in quanto tale. Essa è coerente alla tendenza storica dei mo-

(8) In questo senso, tra i molti, CIAN, in *Riv. dir. civ.*, 1963, II, p. 148; BARASSI, *Teoria generale delle obbligazioni*, Milano, 1948, III, p. 303; BIANCA, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1979, sub art. 1225, pp. 311 ss.; Cass. 10 dicembre 1956, n. 4398, *Foro it.*, 1957, I, p. 389; *contra*, DE CUPIS, *Il danno*, Milano, 1966, I, p. 251, nota 142.

(9) L'inescusabilità è indice di proposito intenzionale, accompagnato dalla consapevolezza dell'illiceità (dolo). Si ha invece colpa quando, ad es., il debitore contesta il dovere senza versare nell'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c. (proposito privo della coscienza di illiceità) o quando non abbia i mezzi per adempiere o quando se ne dimentica (dove manca il proposito intenzionale).

(10) BIANCA, *cit.*, pp. 371 ss.

derni legislatori di limitare il risarcimento del danno, e fa trasparire la preoccupazione di depenalizzare il risarcimento.

Risulta inoltre – come scrissi altrove ⁽¹¹⁾ – in sintonia con l'influenza storica dello spirito del diritto canonico sulle moderne legislazioni, il cui apporto fondamentale è consistito nell'evitare le usure del creditore, da un lato, e la pena del debitore dall'altro. In questo contesto possono spiegarsi i limiti al risarcimento stabiliti anche nel caso dell'inadempienza dolosa (artt. 1227, 2° comma, 2056, 2° comma). La diversità essenziale ed esclusiva del trattamento dell'inadempienza colposa rispetto a quella dolosa si riduce al rispetto di codesto limite del prevedibile, con riferimento al momento della stipula del contratto e più in genere del sorgere dell'obbligazione.

Sotto questo punto di vista, non può condividersi il tentativo di ancorare un'interpretazione riduttiva del contenuto del «prevedibile» alle particolari vicende dell'art. 47 dell'avanprogetto del codice napoleonico.

4. – Esaminiamo ora quale sia la natura del fenomeno che va sotto il nome di previsione e, quindi, di prevedibilità. Questo discorso implica alcune considerazioni di ordine generale.

Ogni attività umana – è oltremodo evidente – si svolge a cavallo tra passato e futuro. L'uomo infatti opera nel presente, ma è tuttavia proiettato nel futuro. Sotto questo aspetto deve ammettersi che egli è addirittura costretto ogni giorno ad investigare il futuro per fare qualsiasi scelta e tenere qualsiasi proprio comportamento. Torna qui a proposito, *l'omnes nos prophetamus* di San Paolo ⁽¹²⁾. Codesto prevedere altro non è che l'immaginare gli avvenimenti futuri sulla base delle esperienze del passato e delle relative regole, quali sono conservate da ciascuno nella propria memoria o con altro mezzo. L'insieme di codeste regole di esperienza costituisce il patrimonio culturale del soggetto considerato. Esso consiste sia del ricordo delle esperienze proprie sia di quelle acquisite dall'esterno, specie oggi, in un mondo dominato dai mass-media.

(11) VALCAVI, *Il tempo di riferimento nella stima del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, II, p. 35; Id., *Indennizzo e lucro del creditore nel risarcimento del danno*, in *Quadrimestre*, 1986, p. 681.

(12) In *Lettera ai Corinti*, 14.

A seconda che le esperienze del passato abbiano contemplato la successione degli avvenimenti, considerati in misura più o meno elevata di regolarità ed uniformità statistica (*quod plerumque accidit*), abbiamo la probabilità o la mera possibilità dell'accadimento di quelli futuri⁽¹³⁾. È fin troppo evidente che la previsione, se riguarda avvenimenti a medio o lungo termine, si presenta in termini di minore probabilità⁽¹⁴⁾, rispetto a quelli a breve termine. Il rapporto tra la cultura individuale o collettiva, come sopra intesa, ed il comportamento pratico (e così tra la *gnosis* e la *praxis*) venne colto da Comte laddove scrisse in modo espressivo che «conoscere è prevedere».

La preveggenza di ogni uomo dipende dalla quantità delle regole di esperienza da lui conosciute, dalla sua prontezza a cogliere i sintomi presenti e l'evoluzione successiva alla loro luce e, in definitiva, dalla sua sagacia e perfino dalla sua capacità ad avere presentimenti. Ciò caratterizza il diverso temperamento profetico di ciascuno e cioè il suo carattere presago dell'avvenire e la diversa perspicacia individuale e la saggezza nel comportarsi.

La previsione può riguardare i più diversi avvenimenti futuri, siano essi di ordine naturale, economico o di altro tipo ed in particolare le conseguenze delle proprie o delle altrui azioni od omissioni e la interrelazione tra cause, concause ed eventi. Una particolare importanza assume oggidì la previsione economica, sia che essa riguardi la sfera generale sia quella individuale. La previsione dei vantaggi e delle perdite che possano derivare dall'attuazione di un negozio o dall'inadempienza di un obbligo, precedentemente contratto, fa parte di questo secondo tipo di previsione economica.

Altra è la previsione ed altra ancora è l'attesa⁽¹⁵⁾, la quale concerne un avvenimento per lo più favorevole a colui che prevede, in termini di grande probabilità così da realizzare quasi una sua scommessa sul suo verificarsi in futuro.

(13) Da *Dizionario di filosofia*, Torino, 1971, voce *Previsione*, p. 693; da *Enciclopedia Einaudi*, I, 1977, voce *Anticipazione*, pp. 662 ss., nonché III, voce *Caso/Probabilità*, pp. 672 ss., e X, voce *Previsione e possibilità*, p. 1120, 1126.

(14) *Op. ult. cit.*, p. 1128.

(15) DE FINETTI, *Teoria della probabilità*, Torino, 1970, pp. 721 ss.; GANDOLFO, *Metodi di dinamica economica*, Milano 1973, pp. 26 ss.; DE FELICE-PELLONI, *Aspettative razionali, teoria economica e politiche di stabilizzazione*, Milano, 1982, e bibliografia cit. a pp. 227 ss.

Lo scarto tra avvenimenti previsti e avvenimenti verificati si costituisce il rischio, la cui intima essenza è costituita dall'incognita del realizzarsi degli avvenimenti previsti. L'uomo, quando agisce sulla base delle previsioni, fa una scommessa sul futuro e perciò contrae un rischio.

Tirando le somme, la previsione può definirsi come quel fenomeno per cui l'uomo anticipa, al momento considerato, i probabili o possibili accadimenti futuri, sulla base della sua conoscenza di quelli analoghi accaduti in passato.

Passiamo ora ad individuare l'essenza della prevedibilità, alla quale si riferisce l'art. 1225. Questa norma ha riguardo solo al prevedibile, e non anche a ciò che è stato individualmente previsto, come al contrario contemplavano gli art. 1228 c.c. del 1865 e 1150 del codice napoleonico. Il nostro ordinamento, cioè, non attribuisce un particolare rilievo alla capacità personale di prevedere, sia essa al di sopra o al di sotto di quella dell'uomo medio⁽¹⁶⁾. La previsione individuale normalmente si traduce in una prognosi *a priori*. La prevedibilità, ipotizzata dall'art. 1225, è invece quella propria dell'uomo medio, con un patrimonio culturale normale ed una sagacia non eccezionale. L'oggetto del prevedibile è dato dagli avvenimenti verificatisi ed in rapporto di effetto a causa con l'inadempimento. Non hanno rilievo gli avvenimenti prevedibili, ma non verificatisi o estranei al rapporto causale con l'inadempimento. L'ambito del prevedibile, ai sensi dell'art. 1225, è perciò limitato solo al danno da inadempimento verificatosi e che era anche prevedibile al momento del contratto.

La prevedibilità, in definitiva, è un giudizio di prognosi postuma, con la quale il giudice si riporta mentalmente al momento del contratto, per stabilire quali conseguenze realizzatesi dall'inadempimento erano o meno prevedibili in quel momento dall'uomo medio⁽¹⁷⁾. Essa è altresì quella propria del debitore inadempiente medio, mentre altrove si ha riguardo ad entrambi i contraenti⁽¹⁸⁾. In-

(16) Nel senso del risarcimento del danno previsto anche se non ordinariamente prevedibile, TRABUCCHI-CIAN, *Commentario*, cit., *sub* art. 1225, p. 822.

(17) L'espressione è ripresa da V. HIPPEL, *Diritto penale*, II, pp. 144 ss.

(18) Nel senso della prevedibilità astratta, secondo criteri di comune esperienza di fatti e circostanze normali, tra le molte Cass. 30 gennaio 1985, n. 619, *Foro it.*, Rep. 1985,

fine, essa concerne – a mio modo di vedere – solo le conseguenze dannose probabili e non anche quelle meramente possibili ⁽¹⁹⁾.

5. – La Corte suprema sottolinea giustamente l'autonomia della prevedibilità rispetto ad altri requisiti concorrenti. L'aspetto più importante concerne la distinzione della prevedibilità rispetto alla causalità.

La prevedibilità è stata a lungo, nella storia del diritto, confusa con la causalità (c.d. danni intrinseci o *circa rem*). E i confini concettuali rimangono, ancora oggi, sovente incerti ed indefiniti, sia nella dottrina, sia nella giurisprudenza ⁽²⁰⁾. È infatti frequente la tendenza a sovrapporre i due criteri quando si afferma che entrambi riguarderebbero le medesime «conseguenze normali» che derivano dall'inadempienza. Con la differenza che la causalità concernerebbe anche le conseguenze più remote, che sarebbero in definitiva risarcibili sulla base dell'art. 1223, mentre l'art. 1225 agirebbe da limite integrativo delle prime, riducendo il risarcimento a quelle, tra loro, che sono prevedibili.

Codesta opinione rivela un erroneo modo di intendere sia il concetto di causalità, sia il suo limite; e rischia di estendere la risarcibilità alle conseguenze più remote. L'art. 1223, all'opposto, limita la risarcibilità alle sole conseguenze dirette ed immediate dell'inadempienza e, pur laddove siano ricomprese quelle indirette o mediate, deve tuttavia trattarsi esclusivamente di «conseguenze normali» ⁽²¹⁾. Le «conseguenze remote» non possono essere considerate tali ⁽²²⁾. Il riferimento alle conseguenze normali postula una concezione della causalità basata sul principio della «causalità ade-

voce *Previdenza sociale*, n. 495; 11 ottobre 1983, n. 5896, *id.*, Rep. 1983, voce *Responsabilità civile*, n. 84; 28 maggio 1983, n. 3694, *ibid.*, voce *Danni civili*, n. 44, nel *common law* si riferiva alla prevedibilità di entrambi i contraenti la giurisprudenza meno recente; v. BONELLI, in *La vendita internazionale*, Milano, 1981, p. 255, n. 6.

(19) Per una via di mezzo, tra possibilità e probabilità: BARBERO, *Sistema istituzionale di diritto privato*, Milano, 1951, II, pp. 57 ss.

(20) Anche recentemente Cass. 3694/83 incorre in codesta confusione laddove reputa sufficiente il nesso causale per affermare anche la prevedibilità del danno.

(21) Sull'argomento, tra gli altri, DE CUPIS, in *Giur. it.*, 1983, I, p. 1, 1525.

(22) Di opposto parere è BELLINI, *L'oggetto della prevedibilità del danno ai fini dell'art. 1225 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, II, p. 362, spec. 380.

guata»⁽²³⁾, e non su quello della *condicio sine qua non*, che in pratica le estende all'infinito.

A questa premessa segue il rilievo che le conseguenze rilevanti sul piano della causalità non coincidono con quelle rilevanti sul piano della prevedibilità, perché diversi sono gli ambiti di riferimento. Il tempo cui ha riguardo la causalità è diverso da quello cui ha riguardo la prevedibilità. Infatti, il tempo di riferimento della prima è costituito da quello dell'inadempienza, mentre quello della prevedibilità è costituito dal «tempo della stipula contrattuale».

In definitiva, nel caso dell'inadempienza colposa sono risarcibili quelle conseguenze dannose, normalmente ricollegabili all'inadempienza, che erano anche prevedibili al momento della formazione del contratto. La causalità rappresenta uno *scrimen* prioritario; la prevedibilità è uno *scrimen* ulteriore, che distingue le conseguenze risarcibili, nel caso dell'inadempienza colposa, rispetto a quella dolosa. Ovviamente le conseguenze, anche se prevedibili al tempo del contratto, ma che tuttavia non si sono verificate a seguito dell'inadempienza, o non siano conseguenze normali di quest'ultima, non sono risarcibili.

Anche la natura intrinseca dei due giudizi è assolutamente diversa. La causalità mette capo ad una postvisione o giudizio *a posteriori*, con riguardo all'inadempienza, mentre la prevedibilità si concreta in un giudizio di prognosi postuma, con riguardo al tempo della formazione del contratto. La previsione, a sua volta, si distingue dalla prevedibilità perché la prima è una prognosi *a priori*, mentre la seconda è una prognosi postuma.

6. – Oggetto di possibile previsione può essere un qualsivoglia avvenimento esteriore e così un comportamento dell'uomo, un accadimento naturale, sociale od economico che interagisca con esso e le conseguenze che ne scaturiscono.

Il danno appartiene – come si è detto – alla sfera delle conseguenze economiche del comportamento dell'uomo e dell'interazione con lo stesso di fenomeni tra i più diversi, ed in specie il rialzo o il ribasso dei prezzi, il livello di inflazione, il comportamento altrui,

(23) Sulla causalità adeguata, risalente a V. HIPPEL e alla relativa elaborazione dogmatica, MEZGER, *Diritto penale*, Padova, 1935, pp. 139 ss.

in particolare del danneggiato, e così via. Quello contrattuale può definirsi «la lesione dell'interesse del creditore per la mancata prestazione puntuale del bene dovutogli dal debitore».

Ogni bene può essere ricercato o per la sua utilità d'uso (quale, ad es., la materia prima o una macchina per un'industriale) o per il suo valore di scambio (quale la merce per il commerciante, abituato ad operare sulle differenze di prezzi). Così il danno dell'industriale non sarà limitato alla perdita od al mancato guadagno relativo al valore di scambio di quel bene, ma si estenderà alle conseguenze normali del mancato impiego di quel bene nel successivo processo di lavorazione di quell'industria. All'opposto, il danno del commerciante riguarderà principalmente le variazioni tra il prezzo pattuito delle merci e quello sopravvenuto all'inadempienza.

Il bene, ancora, può essere costituito da una *species* (cioè infungibile) o da un *genus* (cioè rimpiazzabile). Ciò ha molto rilievo ai fini dell'assolvimento dell'onere di evitare l'aggravamento del danno previsto dall'art. 1227, 2° comma.

In definitiva, l'impossibilità di rimpiazzare una *species* o, al contrario, il mancato rimpiazzo, pur possibile, di un bene fungibile o un rimpiazzo in ritardo ed il prezzo relativo avranno conseguenze diverse sulle dimensioni del danno di quell'industriale o di quel commerciante e sul relativo risarcimento. Nel caso di specie, si eccipiva che il venditore aveva alienato a terzi il bene, non ritirato dall'acquirente, ad un prezzo svilito, così da richiedere un risarcimento ritenuto imprevedibile.

Il danno di cui si è parlato sopra corrisponde alle conseguenze normali, e non a quelle remote dell'inadempienza. La prevedibilità riguarda, negli esempi considerati dell'industriale o del commerciante, prima di tutto il comportamento economico del danneggiato e così l'impiego che sarebbe stato da lui fatto di quel bene e quale desumibile dalla sua destinazione di uso, dal tipo di attività professionale dell'altro contraente ed in genere dalle informazioni avute, al momento del contratto. Essa si estende altresì ai diversi avvenimenti che possano entrare in rapporto di interazione e così incidere sul danno e sulle sue dimensioni, quali, ad es., il probabile rialzo dei prezzi, a seguito di accadimenti naturali, dei quali esistono sintomi (la siccità) o sociali (tensioni internazionali), o di preferenza del pubblico e così via.

La prevedibilità si estenderà alle normali conseguenze dannose prossime dell'inadempienza. Si estenderà al tempo del danno e non perverrà al *tempus rei iudicandae*, che è del tutto imprevedibile.

7. – Passiamo infine alla secolare controversia sviluppatasi intorno all'oggetto della prevedibilità: se essa riguardi l'evento o il danno, un danno astratto o, all'opposto, concreto, la causa o il «quanto di danno».

Cominciamo col dire che oggetto del prevedibile non può reputarsi l'«evento», nella sua accezione naturalistica, ma il «danno».

È qui decisivo il medesimo tenore letterale della norma. È stato, del resto, correttamente ritenuto in dottrina che nell'illecito è «essenziale il danno», e cioè la lesione o la messa in pericolo dell'interesse protetto, mentre l'effetto naturale è solo un «indice» o un modo di essere di tale lesione⁽²⁴⁾, o ancora che il danno è una «conseguenza dell'evento» e non si identifica con lo stesso⁽²⁵⁾. In questo senso, di recente, la Suprema Corte (sent. 18 luglio 1989, n. 3352), in modo penetrante, ha affermato che il «danno non è la distruzione di una cosa o la perdita di utilità o di godimento della stessa», ma è «il pregiudizio economico» e cioè la diminuzione del patrimonio, sulla base del principio della *Differenztheorie*⁽²⁶⁾.

Esaminiamo ora la controversia di fondo a proposito della quale è emerso un lungo confronto di opinioni contrastanti nella dottrina e nella giurisprudenza italiana e francese. Essa concerne il problema se per oggetto della prevedibilità debba intendersi il danno in astratto o quello in concreto, la causa o la serie causale del danno o, all'opposto, il «quanto di danno».

L'opinione, che ha dominato a lungo, è stata quella avanzata da Chironi, da Demolombe e da altri⁽²⁷⁾, secondo la quale basta che

(24) G. DELITALA, *Il concetto di evento*, in *Scritti di diritto penale*, Milano, 1976, pp. 121 ss. Nel senso che la prevedibilità dell'evento sia compatibile con l'imprevedibilità del danno, ad es., nell'illecito aquiliano: Cass. 28 aprile 1979, n. 2488, *Foro it.*, Rep. 1979, voce *Responsabilità civile*, n. 70.

(25) BELLINI, *op. cit.*, p. 369.

(26) Cass. 18 luglio 1989, n. 3352, *Foro it.*, Mass., p. 492.

(27) CHIRONI, *Colpa contrattuale*, Torino, 1987, pp. 581 ss.; BARASSI, *Teoria generale delle obbligazioni*, Milano, 1948, III, p. 1213; L. COVIELLO, *L'obbligazione negativa*, Napoli, 1934, II, p. 96. In giurisprudenza, tra le molte: Cass. 7 dicembre 1978,

l'inadempiente possa prevedere la «causa del danno» perché debba rispondere del pregiudizio verificatosi. In epoca più recente, una sua variante è stata proposta da Bellini, in un ampio e pregevole studio⁽²⁸⁾, secondo il quale basta che l'inadempiente possa prevedere la «serie causale» perché debba rispondere per intero del danno, in quanto avvenimento all'interno della serie.

Agli antipodi si colloca la contraria opinione sostenuta da Giorgi, da Messineo, da Bianca e da altri⁽²⁹⁾, secondo la quale, invece, la prevedibilità riguarda anche il «quanto di danno» e si risponde nel limite in cui lo stesso era prevedibile.

Quest'ultimo partito è stato ora accolto dalla decisione in esame. Esso appare preferibile all'autore di queste righe per le considerazioni che vengono qui enunciate.

È opportuno prendere le mosse dall'esame del comune fondamento delle opinioni che riducono la prevedibilità alla causa o alla serie causale di un danno, privo di una dimensione quantitativa. È chiaro che si è al cospetto di un'interpretazione restrittiva dell'art. 1225, intesa a rendere compatibile la prevedibilità con il principio dell'integrale risarcimento del danno, rispetto al quale costituirebbe un'eccezione.

Questa opinione sostanzialmente si risolve nel disapplicare l'art. 1225 a favore del dogma dell'integrale risarcimento del danno. A questo riguardo conviene qui ricordare il rilievo dato da Chironi al mancato accoglimento di un testo favorevole alla moderazione, da parte del legislatore più antico, per dedurne la conseguenza che il

n. 5811, *Foro it.*, Rep. 1978, voce *Danni civili*, n. 28; 21 ottobre 1969, n. 3438, *id.*, Rep. 1969, voce *Danni per inadempimento di contratto*, n. 5; 14 settembre 1963, n. 2510, *id.*, 1963, I, p. 2099.

(28) BELLINI, *op. cit.*, pp. 362 ss.; PERLINGIERI, *Commento al codice civile*, Torino, 1980, IV, pp. 64 ss.; DELL'UTRI, *cit.*, in giurisprudenza: Cass. 23 maggio 1972, n. 1600, *Foro it.*, Rep. 1972, voce *Danni civili*, n. 47.

(29) GIORGI, *Teoria delle obbligazioni*, Firenze, 1903, II, pp. 187 ss.; MESSINEO, *Manuale di diritto civile commerciale*, Milano, 1954, III, § 115, pp. 338 ss.; BIANCA, *op. cit.*, pp. 318 ss.; tra gli altri, nella dottrina francese: AUBRY RAU, *Cours de droit civil français*, Paris, 1871, IV, p. 105; PLANIOL-RIPERT, *Traité elem.*, Paris, 1949, pp. 492 ss.; H. e L. MAZEAUD, *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile*, Paris, 1950, III, pp. 492 ss.

In giurisprudenza, Cass. 28 aprile 1979, n. 2488, *cit.*; App. Bologna 30 marzo 1950, *Foro it.*, Rep. 1950, voce *Responsabilità civile*, n. 216; Cass. 17 maggio 1939, n. 1678, *id.*, 1939, I, p. 1449.

danno va liquidato per intero. In modo ancora più esplicito, da parte sua, Bellini ribadiva «l'esigenza di limitare al massimo il carattere di eccezionalità della norma contenuta dall'art. 1225», rispetto «al principio generale del diritto (art. 1218, 2043 c.c., art. 40, 185 c.p.), che colui che causa un danno deve procurare l'integrale risarcimento», indipendentemente da qualsiasi considerazione dell'elemento psicologico del dolo o della colpa⁽³⁰⁾. Su queste basi si è escluso che la prevedibilità possa estendersi al quanto di danno.

In codeste proposizioni non pare si possa convenire perché – come si è detto – il dogma dell'integrale risarcimento non ha basi positive ed anzi collide col sistema accolto dal nostro legislatore, secondo cui il danno va risarcito entro certi limiti e non in via integrale (artt. 1223, 1227, 2° comma, 2056, 2° comma). Ciò anche nella colpa aquiliana o contrattuale dolosa.

L'art. 1225 d'altra parte può, in questo senso, intendersi solo come eccezione che conferma la regola e ha carattere distintivo del danno contrattuale, rispetto a quello extracontrattuale.

Si deve inoltre aggiungere che non è neppure, in teoria, ipotizzabile l'esistenza di un danno astratto, privo di dimensioni quantitative. Il danno – lo si è detto – è una lesione di interesse, cioè un avvenimento economico e come tale ha una dimensione quantitativa. Il danno, in altri termini, è per definizione concreto e la *Differenztheorie* postula di necessità un «quanto di danno». In questo senso è del resto l'orientamento pacifico della giurisprudenza, secondo la quale non può considerarsi esistente un danno, in sé e per sé, anche se avesse formato oggetto di condanna generica al risarcimento del danno. È comunemente ritenuto, infatti, che l'accertamento dell'effettiva esistenza del danno in sé non è scindibile da quella della sua misura e che la condanna generica non equivale neppure ad accertamento dell'esistenza di un danno, in una misura qualsiasi⁽³¹⁾. In ultima analisi, non è ipotizzabile la prevedibilità di un danno astratto e non concreto, di un danno in sé avulso dal «quanto di danno».

(30) BELLINI, *op. cit.*, pp. 372, 377 ss.

(31) Cass. 23 gennaio 1987, n. 645, *Foro it.*, Rep. 1987, voce *Sentenza civile*, n. 64; 26 aprile 1977, n. 1556 e 5 maggio 1977, n. 1702, *id.*, Rep. 1977, voce *cit.*, nn. 66, 64. Nel senso della infrazionabilità legale del danno, Cass. 20 marzo 1972, n. 839, *id.*, 1972, I, p. 2878.

L'argomento che l'art. 1225 discorre in genere di «danno» e non anche di un «quanto di danno» appare privo di rilievo. Non sembra accettabile, in alcuna guisa, la tesi che limita la prevedibilità alla causa del danno. Non è infatti seriamente discutibile che l'individuazione di una causa postula quella del «quanto di danno», come è dimostrato dal fatto che la causalità nel giudizio sull'*an debeatur* viene degradata a livello di mera idoneità causale⁽³²⁾. A questa sostanzialmente si riducono, del resto, le serie causali di un danno privo di dimensione quantitativa.

Al riguardo, va ribadito che la causa del danno è costituita dall'inadempienza medesima e va tenuta distinta da quei fattori interagenti di cui si discorse all'inizio e che sono le concause della dimensione del danno.

È comunemente affermato dalla giurisprudenza che «l'esistenza di una causa concorrente nella produzione dell'evento dannoso, per definizione, è problema attinente al *quantum* e, in quanto tale, è irrilevante nel giudizio sull'*an debeatur*; perché influisce esclusivamente sulla misura del risarcimento»⁽³³⁾.

Deve ancora dirsi che la teorica delle «serie causali» non è accettabile in quanto essa postula la risarcibilità delle conseguenze remote, in contrasto con il criterio della normalità che è alla base di quello di causalità. Le «serie causali», addotte esemplificativamente dal loro sostenitore, sono catene di conseguenze remote e mediate⁽³⁴⁾.

8. – Sulla base di quanto siamo andati dicendo, a proposito dell'inscindibilità del danno dal suo quanto, si concluderà che la prevedibilità di cui all'art. 1225 si estende alla dimensione quantitativa del danno medesimo.

La circostanza che la possibilità di prevedere le conseguenze normali dell'inadempienza sia riferita al momento della formazione del contratto equivale alla sua riconducibilità al rischio normale dello stesso. La prevedibilità delle conseguenze normali dell'inadem-

(32) Cass. 29 aprile 1983, n. 2965, *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Sentenza civile*, n. 72; Cass. 1556/77, cit.

(33) Cass. 6 gennaio 1983, n. 75, *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Sentenza civile*, n. 75.

(34) Lo riconosce BELLINI, *op. cit.*, p. 379, 380; v. altresì Cass. 19 luglio 1982, n. 4236, *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Previdenza sociale*, n. 121.

pienza costituisce un'espressione del rischio normale, che il contraente assume a proprio carico, per l'ipotesi di propria inadempienza. Resta da ultimo a trattarsi dell'obiezione che non può prevedersi con precisione il «quanto di danno»⁽³⁵⁾.

Questo rilievo è superabile se si pensa che la prevedibilità riguarda una «banda di valori quantitativi» e non un importo preciso. In questo senso era orientato, del resto, il principale propugnatore del requisito della prevedibilità, il Pothier, che rivendicava il principio «in forza del quale non si può ritenere obbligato un debitore non in dolo al risarcimento dei danni da inadempienza, al di sopra della somma più alta cui ha potuto pensare, che fossero per ascendere», onde trattasi di un principio fondato sulla ragione e sull'equità naturale⁽³⁶⁾.

In altri termini, la portata del precetto di cui all'art. 1225 non si traduce nella proposizione che è risarcibile il «quanto di danno» prevedibile nel suo preciso ammontare, ma piuttosto il rovescio e cioè che non è risarcibile il «quanto di danno» imprevedibile al momento della formazione del contratto. A suo tempo è stato già sottolineato che trattasi di un giudizio di prognosi postuma in cui il giudice valuta le conseguenze normali dell'inadempienza, idealmente trasferendosi al momento del contratto.

Questo giudizio è di tipo eminentemente empirico e si basa sulle massime di esperienza di chi si trova a giudicare *a posteriori*. Il miglior sintomo dell'imprevedibilità del «quanto di danno» è costituito dal carattere «sorprendente» della dimensione quantitativa del danno per chi trovasi a giudicare. Così, ad es., nel caso di una mancata fornitura di materia prima all'industriale, di cui si è discusso, il danno da risoluzione contrattuale non terrà conto di un arresto produttivo, durato più a lungo del prevedibile. Parimenti, quello da inadempienza di un acquirente di titoli o merci non potrà comprendere il maggior danno per un imprevedibile crollo dei prezzi. In ultima analisi, la prevedibilità riguarderà l'altro comportamento, gli avvenimenti incidenti e tra essi il normale corso dei prezzi, per cui non potrà ritenersi prevedibile una loro impennata o caduta eccezionale per dimensione e/o durata, il cor-

(35) Tra le altre, Cass. 14 settembre 1963, n. 2510, *Foro it.*, 1963, I, p. 2099.

(36) POITHIER, *Traité des obligations*, Paris, 1805, I, p. 88, 107.

so dei tassi di interessi e dell'inflazione, a proposito delle c.d. vampe inflazionistiche, e via dicendo.

Il requisito della prevedibilità postula una soluzione compatibile del problema della determinazione del tempo di riferimento nella stima del danno. Questo tempo di riferimento è rappresentato da quello del verificarsi del danno, mentre quello posteriore, per il ritardo con cui l'indennizzo viene prestato, è risarcibile in termini di interessi moratori. L'adozione di altri criteri, quali quelli del *tempus rei iudicandae*, o la teorica del credito di valore, costituiscono la negazione del requisito della prevedibilità – come già scrissi altrove – a causa del loro automatismo⁽³⁷⁾.

È possibile d'altronde che il requisito di cui all'art. 1225 conduca ad abusi ed a risultati non consoni ad equità. Il giudice porrà qui la maggior attenzione a verificare che la mora, che matura di giorno in giorno, non si sia nel frattempo trasformata da colposa in dolosa.

Infine la prevedibilità, costituendo un presupposto o una condizione del danno risarcibile, darà luogo ad una contestazione e non ad un'eccezione, in senso proprio, da chi è chiamato a risarcire.

L'onere della prova della prevedibilità, in caso di contestazione, incomberà sul creditore del risarcimento⁽³⁸⁾. Questo onere, peraltro, non è destinato ad assumere un rilievo rigoroso, perché le prove saranno costituite, per lo più, da circostanze notorie e presunzioni semplici basate su regole d'esperienza comune. Il giudice tuttavia – e ciò che conta – dovrà motivare adeguatamente in ordine all'esistenza della prevedibilità, perché questo costituisce – come detto in questa decisione – un importante limite al risarcimento del danno.

Lo scritto è richiamato da:

U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, Milano, 1991, pp. 647, 658, 661.

(37) VALCAVI, *Il tempo di riferimento*, cit.; Id., *Indennizzo e lucro nel risarcimento del danno*, cit.

(38) BIANCA, *op. cit.*, p. 386; PERLINGIERI, *op. loc. cit.*; Cass. 15 dicembre 1984, n. 4480, *Foro it.*, Rep. 1954, voce *Danni per inadempimento di contratto*, n. 40.